

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6060

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINI, CALDERISI, SELVA, ALEMANNO, BIOCCHI,
GASPARRI, FIORI, MASI, TARADASH, URSO**

Modifica all'articolo 75 della Costituzione in materia di abolizione del *quorum* di partecipazione al *referendum*

Presentata il 21 maggio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esito del *referendum* del 18 aprile 1999 ha reso evidente la gravissima distorsione della logica democratica che il *quorum* di partecipazione alla votazione comporta, soprattutto in relazione alla progressiva crescita dell'astensionismo « strutturale » o « fisiologico » che si è registrata negli ultimi venti anni.

Una minoranza, anche modesta, che inviti più o meno apertamente ad astenersi è in grado di imporsi matematicamente, sol che disponga di un 20 per cento circa di consensi, perché può sommarsi, nello

stesso tempo che la fomenta, alla crescente « disaffezione » di molti cittadini alla *res pubblica*. Essa può inoltre sommarsi alla quota di cittadini residenti all'estero, i quali non sono ancora messi in grado di esercitare il loro diritto al voto, per non parlare del cattivo mantenimento delle liste di tali elettori, fattori che mutano addirittura la base stessa sulla quale si computa il *quorum*.

I conti sono presto fatti: gli oltre 21 milioni di sì ottenuti dal *referendum* del 18 aprile rappresenterebbero oltre il 70 per

cento dei voti validi con un'affluenza alle urne del 60 per cento e oltre il 60 per cento dei voti validi con una partecipazione al voto del 70 per cento degli aventi diritto. Questo, si noti bene, ammesso (e non concesso) che tutti i non votanti avrebbero espresso, una volta alle urne, una volontà negativa. Si tratterebbe comunque di nettissime affermazioni dei promotori del *referendum*.

Nelle democrazie liberali i cittadini che non votano pur avendone la facoltà e la possibilità, non contano niente. In Italia è vero il contrario: i cittadini che non votano contano di più di quelli che votano. Considerando le percentuali che, elezione dopo elezione, non si recano alle urne, è sufficiente convincere il 20-25 per cento di elettori per rendere inutile la partecipazione del restante 49,9 per cento dell'elettorato! Perché mai i sostenitori di una tesi largamente minoritaria nel Paese dovrebbero accettare a viso aperto un confronto tra il sì e il no quando possono molto più agevolmente invalidare il *referendum* convincendo a non votare solo una ridotta quota di elettori?

In nessuna democrazia liberale esiste una norma corrispondente al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, che stabilisce che l'esito del *referendum* è valido solo se partecipa alla votazione almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto. Non si tratta certamente di una norma liberale, ma piuttosto giacobina. Non solo. È stato rilevato come in deter-

minati contesti di forte controllo politico e sociale della comunità da parte di alcune forze politiche e sociali, quella clausola costituisce un'oggettiva minaccia per la libertà e la segretezza del voto del cittadino (chi va a votare viola le consegne di non voto date dal partito, dal sindacato, eccetera). Occorre inoltre ricordare che il *quorum* di partecipazione alla votazione non è previsto, ovviamente, neppure dal *referendum* in materia costituzionale di cui all'articolo 138 della Costituzione.

In Svizzera e negli Stati Uniti, dove la pratica referendaria è molto diffusa, non esiste alcun *quorum* di votanti come requisito per la validità del *referendum*. Così è anche in tutte le altre democrazie liberali, ad eccezione della sola Danimarca, dove è previsto un *quorum* del 40 per cento dei votanti per i *referendum* obbligatori su emendamenti di revisione della Costituzione (articolo 88) e un *quorum* del 30 per cento dei votanti per il *referendum* su leggi ordinarie richiesto da un terzo dei membri del Parlamento (articolo 42).

Alle luce di queste considerazioni appare assolutamente necessario e urgente abolire il *quorum* di partecipazione al *referendum* previsto dal quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione al fine di impedire la sostanziale cancellazione dell'istituto del *referendum* abrogativo dall'ordinamento e di far compiere un significativo passo avanti al nostro Paese sulla strada della democrazia liberale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione le parole: « se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e » sono soppresse.

